



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Rep. n. \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Allegati \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ tit. \_\_\_\_\_ cl. \_\_\_\_\_ fasc. \_\_\_\_\_

### **CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA. RINNOVO. TRIENNIO 2022-2025**

**VISTO** il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii., avente a oggetto “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”.

**VISTO** l'art. 2, comma 1 lett. n) della legge 30.12.2010, n. 240, il quale stabilisce che il contratto di lavoro dei Direttori Generali delle Università è a tempo determinato di diritto privato, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabili;

**VISTO** l'art. 24 dello Statuto di Ateneo, approvato con D.R. n. 36 del 20.02.2017, il quale prevede che l'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali;

**VISTO**, il predetto art. 24 dello Statuto di Ateneo il quale stabilisce, altresì, che l'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale rinnovabile e che il trattamento economico è determinato in conformità ai criteri e parametri fissati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

**VISTO** il D.M. 30.03.2017, n. 194, con il quale il MIUR, di concerto con il MEF, fissa i criteri per la definizione del trattamento economico del Direttore Generale delle Università per il quadriennio 2017-2020;

**CONSIDERATO** che, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del citato D.M. n. 194/2017, le disposizioni ivi previste sono confermate fino all'emanazione del decreto di modifica delle medesime;

**PRESO ATTO** che il decreto di modifica delle disposizioni previste dal D.M. n. 194/2017 non è stato ancora emanato;

**VISTA** la nota MIUR del 30.05.2017, n. 0006596 con la quale ha comunicato che attraverso la procedura PROPER sono stati individuati i punteggi da associare a ciascun criterio relativi all'individuazione della fascia retributiva di riferimento per il Direttore Generale dell'Università, collocando l'Ateneo alla 4<sup>a</sup> fascia retributiva;

**VISTO** il D.M. 04.05.2018, n. 354, di integrazione del predetto D.M. n. 194/2017, concernente la determinazione del trattamento economico dei Direttori Generali delle Università Statali per il quadriennio 2017/2020;

**VISTA** la delibera n. 220/2021 del 28.07.2021, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di rinnovare l'incarico di Direttore Generale dell'Università degli Studi dell'Aquila al dott. Pietro Di Benedetto, per tre anni, rinnovabile, a decorrere dal 11.01.2022, con la retribuzione a.l. di € 146.000,00 (lordo percipiente) e una retribuzione di risultato pari a un massimo del 20% del trattamento stipendiale a.l., da erogarsi in proporzione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

## TUTTO CIO' PREMESSO

Il giorno 13 del mese di dicembre dell'anno 2021 a L'Aquila, P.zza S. Margherita n. 2 – Palazzo Camponeschi, presso gli Uffici del Rettorato,

## TRA

L'Università degli Studi dell'Aquila, con sede legale in P.zza S. Margherita, 2 – Palazzo Camponeschi– Codice Fiscale e Partita IVA 01021630668 – legalmente rappresentata dal Prof. Edoardo ALESSE, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Rettore pro-tempore domiciliato per la carica presso la stessa Università (di seguito anche Università),

## E

Il dott. Pietro Di Benedetto, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in L'Aquila, \_\_\_\_\_ – Codice Fiscale \_\_\_\_\_ (di seguito anche Direttore Generale)

## SI CONVIENE E SI STIPULA

il seguente contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n), della legge 240/2010, dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 24 dello Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

### **Art. 1 – Conferimento, durata e sede dell'incarico**

1. Con il presente contratto l'Università rinnova l'incarico di Direttore Generale al dott. Pietro Di Benedetto. Il dott. Pietro Di Benedetto, presa visione delle attribuzioni e degli obblighi connessi all'incarico di Direttore Generale previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dallo Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila, dal D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e dalla Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, accetta il rinnovo dell'incarico di Direttore Generale presso l'Università degli Studi dell'Aquila.
2. L'incarico, di durata triennale rinnovabile, decorre dal 11 gennaio 2022.
3. La sede di svolgimento dell'incarico è presso l'Università degli Studi dell'Aquila. Il dott. Pietro Di Benedetto si impegna ad assicurare la propria presenza in servizio in relazione alle esigenze e alle responsabilità connesse all'espletamento dell'incarico.

### **Art. 2 – Obblighi e incompatibilità**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il dott. Pietro Di Benedetto si impegna a svolgere le funzioni connesse all'incarico di Direttore Generale nell'interesse esclusivo dell'Ateneo, ai sensi della vigente disciplina normativa e contrattuale.
2. L'ufficio di Direttore Generale è a tempo pieno ed incompatibile con altre attività di lavoro subordinato ed autonomo, salvo quelle espressamente consentite da norme legislative e regolamentari o comunque autorizzate dall'Ateneo e prevede il collocamento in aspettativa senza assegni se l'incarico è conferito a pubblico dipendente.
3. Il Direttore Generale:
  - cura, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico –



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

amministrativo dell'Ateneo ed esercita i compiti di cui all'art. 16 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

- Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
- È a capo degli uffici e dei servizi dell'Ateneo della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico-amministrativo, nonché di verifica e controllo dell'attività dei dirigenti.
- Presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta, a cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture anche decentrate.
- Nel rispetto della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali:
  1. sottopone agli organi di governo dell'Ateneo proposte inerenti l'organizzazione dei servizi e del personale;
  2. assegna il personale alle strutture;
  3. definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di governo;
  4. provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale tecnico amministrativo;
  5. cura l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ateneo affidandone la gestione ai dirigenti;
  6. verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
  7. esercita il potere disciplinare per quanto di competenza nei confronti del personale tecnico-amministrativo appartenente a tutte le aree e qualifiche funzionali, ivi compresi i dirigenti;
  8. sottoscrive gli atti, le convenzioni e i contratti dell'UAQ attinenti la gestione amministrativa e non rientranti in quelli di competenza di altri organi dell'Ateneo;
  9. esercita ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo Statuto o dai regolamenti;
  10. predispose annualmente per il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione una relazione sull'evoluzione del personale complessivamente impiegato nell'Ateneo, compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato, ovvero di collaborazione, sia per profili tecnico-amministrativi, che di ricerca, ivi compresi gli assegnisti di ricerca.
- determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, nonché adotta gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo dell'UAQ e assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti necessari alla gestione.

### **Art. 3 - Condizioni economiche**

1. L'Ateneo corrisponde al dott. Pietro Di Benedetto, nella qualità di Direttore Generale, la retribuzione a.l. di € 146.000,00, suddivisa in tredici mensilità di uguale importo, di cui due a dicembre, comprensiva dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del prestatore.
2. Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di onnicomprensività, con esclusione delle spese di missione e delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti alle funzioni di Direttore Generale, che saranno specificamente rimborsate.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

3. In relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, al dott. Pietro Di Benedetto, nella sua qualità di Direttore Generale, compete una retribuzione di risultato pari a un massimo del 20% del trattamento economico complessivo, da corrispondersi in un'unica soluzione.

### **Art. 4 – Trattamento previdenziale**

1. Per quanto concerne il trattamento di previdenza e quiescenza il servizio prestato dal dott. Pietro Di Benedetto, in forza del presente contratto, in qualità di Direttore Generale, è valutato nel rispetto e nei limiti della normativa vigente.

### **Art. 5 – Ferie**

1. Il Direttore Generale ha diritto di usufruire annualmente di un periodo di ferie e delle ulteriori giornate di riposo, riconosciute a diverso titolo, secondo l'ammontare e le modalità previste dal CCNL relativo al personale dell'Area VII della dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione e ss.mm.ii..

### **Art. 6 – Malattia o infortunio**

1. Il Direttore Generale ha diritto al trattamento previsto dal CCNL relativo al personale dell'Area VII della dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione e ss.mm.ii. in caso di assenza per malattia, malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita, infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.

### **Art. 7 – Spese Legali**

1. L'Università degli Studi dell'Aquila si impegna a rimborsare al dott. Pietro Di Benedetto le spese legali sostenute per difendersi in giudizi relativi a responsabilità civile, penale e amministrativa, per fatti inerenti all'espletamento dell'incarico di Direttore Generale conclusi con sentenza o provvedimento definitivo di esclusione della responsabilità.

### **Art. 8 – Recesso anticipato**

1. Entrambe le parti possono recedere dal contratto per giusta causa, in conformità all'art. 2119 del Codice Civile.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che gravi violazioni degli adempimenti prescritti dalle norme vigenti per il Direttore Generale, così come comportamenti in contrasto con il conseguimento degli obiettivi concordati, costituiscono causa di risoluzione.
3. Il Direttore Generale può recedere dal contratto con preavviso di quattro mesi, riducibili mediante intesa tra le parti.
4. La revoca del contratto di Direttore Generale, per gravi irregolarità o per inefficienza dell'azione amministrativa, è disposta con atto motivato del Rettore, sentito il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato.

### **Art. 9 – Norme di rinvio e foro competente**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto in ordine alla disciplina degli istituti propri di un rapporto di lavoro subordinato si fa integralmente rinvio alle norme legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia, nonché a quanto stabilito dal vigente CCNL relativo al personale dell'Area VII della dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione e ss.mm.ii.
2. Per ogni eventuale controversia sull'applicazione del presente contratto è competente a decidere il giudice del lavoro nella cui circoscrizione ha sede l'Ateneo, subordinatamente all'esperimento



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

di un tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 01.05.1990, n. 108.

## **Art. 10 - Disposizioni finali**

1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto che è redatto in triplice copia, di cui una viene trattenuta dall'Università e l'altra viene consegnata al dott. Pietro Di Benedetto ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso per iniziativa e a spese della parte che vi ha interesse.
2. Gli estremi e l'oggetto del presente contratto sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ateneo.
3. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'art. 25 del DPR 26.10.1972 n. 642 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Aquila, \_\_\_\_\_

IL RETTORE  
(Prof. Edoardo ALESSE)

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Pietro DI BENEDETTO)